

L'autorizzazione a procedere

In conseguenza dell'avviso di garanzia notificato all'istante in data 24 maggio 1993, atteso che, vi era l'obbligo, vigente il vecchio testo dell'art. 68 della Costituzione, di richiedere, entro trenta giorni dalla sua notifica, l'autorizzazione a procedere alla Camera dei deputati il dr Macrì inoltrò tale richiesta il data 21 giugno 1993.

Vediamo innanzi tutto, schematicamente, quali sono gli atti salienti che hanno caratterizzato l'iter di questa fase delle indagini preliminari.

Settembre 1992 - Lauro e Barreca nelle loro dichiarazioni riferiscono dati che riguardano l'Avv. Romeo

03.04.1993 - Viene emessa l'ordinanza del GIP di Reggio Calabria, la N 15/93 relativa al processo n 23/93 De Stefano +34.

24.05.93 - Iscrizione nel registro generale degli indagati dell'Avv. Romeo.

21.06.93 - Richiesta autorizzazione a procedere alla Camera dei Deputati per l'Avv. Romeo.

Seguiamo questo percorso per individuare le attività di indagine svolte:

-Alla data del **03.04.1993**, viene promossa l'azione penale a carico di 35 persone - clan De Stefano - perchè ritenute responsabili del reato p.e p. dall'art. 416 bis nel procedimento n. 23/93 RGNR DDA e 15/93 R. GIP a cui si vedrà essere correlata la posizione Romeo e nel cui ambito sarà emesso l'avviso di garanzia.

-Il processo traeva origine soprattutto dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori e tra questi Lauro e Barreca, che sino a quel momento avevano già parlato di Romeo nei seguenti verbali:

Lauro: 24.09.92

Barreca: 11.11.92 - 17.12.92 - 22.12.92 - 20.01.93 - 28.01.93 - interrogati dal Sostituto Dr. Giordano.

-Il **15.03.1995** viene distaccato dalla DNA alla DDA di Reggio Cal. il dr. Vincenzo Macrì.

Reca la sua firma l'avviso di garanzia notificato all'Avv. Romeo il 24.05.1993 e la successiva richiesta di autorizzazione a procedere del 21.06.1993.

Gli atti acquisiti dalla data del provvedimento di custodia cautelare al clan De Stefano - 03.04.93 - alla data della richiesta di autorizzazione - 21.06.93 - sono:

1 - Lauro : 17.05.93

2 - Barreca : 05.05.93 - 18.05.93 - 10.06.93

3 - Una nota informativa della Questura di Reggio Calabria datata 08.07.93 ma pervenuta un mese prima il giorno 08.06.93;

4 - due interrogatori del 14.06.93 al sig. De Stefano Demetrio e del 16.06.93 del sig. Barcella Giovanni.

Il dr. Macrì nell'atto di richiesta dell'autorizzazione a procedere non ritiene sussistenti i gravi indizi necessari per la richiesta del provvedimento cautelare e pertanto non richiede l'autorizzazione all'arresto.

Ciò che in questa sede interessa individuare sono gli elementi di novità che emergono in data successiva al 3 aprile 1993 (data in cui vengono emessi 34 occ a carico del gruppo De Stefano) che porteranno a ritenere necessaria l'indagine a carico dell'on. Romeo e quali sono i criteri di valutazione

Devianze nella gestione dei collaboratori

C - Dalla carente gestione dei collaboratori e dalla insufficiente vigilanza degli stessi è sorto, di fatto, un inquinamento delle prove realizzatosi attraverso concertazioni tra collaboratori o comunque possibilità di scambio di conoscenze e valutazioni su persone ed avvenimenti che hanno consentito di omologare le loro dichiarazioni alla vigilia degli interrogatori degli inquirenti o alla vigilia di esami dibattimentali;

**Il pericolo di concertazione tra collaboratori
b4.13-3 - Capitolo ... della memoria del TDL
Il pericolo di concertazione tra collaboratori**

Le propalazioni dei collaboratori sono le uniche fonti di accusa che sostanziano l'iniziativa giudiziaria.

Le tappe significative della vicenda giudiziaria di cui ci occupiamo sono costituite sicuramente dai seguenti atti assunti dai magistrati : 1 - avviso di garanzia (24.05.1993) e successiva richiesta di autorizzazione a procedere (21.06.1993) ; 2 - Richiesta di provvedimento custodiale (21.12.1994) e relativa ordinanza di custodia (26.06.1995) ; 3 - Richiesta di rinvio a giudizio (25.03.1995) ; 4 - Fase dibattimentale (04.12.1995) a seguito di richiesta di giudizio immediato (28.09.1995).

Ogni provvedimento giudiziario registra, a monte, una attività investigativa costituita prevalentemente dalle propalazioni dei collaboratori di giustizia.

Per la emissione dei primi provvedimenti la fonte di accusa è costituita dalle dichiarazioni dei collaboratori Lauro Ubaldo Giacomo e Barreca Filippo la cui attendibilità viene assunta dall'inquirente, che richiede l'autorizzazione a procedere, sulla base delle seguenti argomentazioni :

“Tornando ancora al tema della attendibilità dei due collaboranti, occorre richiamare la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, che, in tema di applicazione dell'articolo 192 del codice di procedura penale,

ha riconosciuto pieno valore di prova a « dichiarazioni incrociate », che si pongano cioè in posizione di reciproco riscontro.”

Il Pm cita a questo proposito alcune delle sentenze, intervenute sul punto, che rappresentano l'orientamento unanime ormai raggiunto in materia, - (Cass. sez. II, 23 aprile 1990, Schiavone). (Cass. Sez. IV, 3 luglio 1991, Spanò). (Cass. Sez. I, 15 maggio 1991, Paone). (Cass. Sez. I 30 gennaio 1992 Abbate). (Cass. Sez. I 13 aprile 1992 - Tomaselli) - per concludere che “deve ritenersi esclusa ogni interferenza esterna e ogni concertazione tra i due collaboratori, sottoposti a trattamento e sorveglianza, che ne assicura il più rigoroso isolamento. (Allegato a-3 col.)

Il periodo di riferimento delle predette dichiarazioni di Lauro e Barreca è dato dall’inizio della loro collaborazione – giugno 1992 (Lauro) , novembre 1992 (Barreca) sino al 21 giugno 1993.

In tale periodo la gestione dei collaboratori veniva affidata, nella prima fase, alla Dia di Reggio Calabria sino al dicembre 1992 e, successivamente, al Servizio Centrale di Protezione ed alla Dia di Roma.

Il regime di custodia dei collaboratori riservato ai collaboratori Lauro e Barreca nel periodo che ci occupa era il seguente :

LAURO:

Incontro in Olanda con Di Gennaro e Pellegrini

07.07.1992 Inizio della sua collaborazione con l'autorità giudiziaria reggina

13.08.1992 Viene estradato dall'Olanda e viene custodito a Rebibbia

05.09.1992 la Procura Generale della Repubblica di Roma autorizza la custodia di Lauro in luoghi diversi dagli istituti penitenziari

Lauro viene consegnato alla Dia di Reggio Calabria

Lauro inoltra istanza per ottenere la detenzione domiciliare

01.01.1993 Lauro viene custodito a Roma dalla Dia e dal Servizio Centrale

Lauro viene ammesso allo speciale programma di protezione

Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ammette Lauro alla detenzione domiciliare

BARRECA:

Inizio della sua collaborazione

01.01.1993 Viene custodito a Roma dalla Dia e dal Servizio Centrale

Le modalità di gestione dei collaboratori, nei diversi periodi in questione, vengono descritte, dal responsabile della prima Divisione della DIA col. Rolando Santarelli, nel corso dell’esame dallo stesso reso nel processo n.

16.95 R.G. Ass. di Reggio Calabria. (Allegato b-1)

Egli indica i soggetti preposti alla protezione dei collaboratori nel periodo in esame, precisa le disposizioni che egli personalmente impartiva per assicurare il più assoluto isolamento che prevedeva perfino il controllo delle telefonate che i collaboratori effettuavano.

2 - Richiesta di provvedimento custodiale (21.12.1994) e relativa ordinanza di custodia (26.06.1995) ;

L'attività di indagine a carico dell'Avv. Romeo veniva avviata dal sostituto procuratore della DNA, Dr. Macrì, applicato alla DDA di Reggio Calabria il 15/3/1993, il quale, nell'ambito del procedimento penale n. 23/93, De Stefano + 34, che aveva prodotto la emissione di 35 O.C.C. a carico della cosca De Stefano, curava l'approfondimento di un suo personale antico convincimento secondo cui era esistito a partire dagli anni '70 un intreccio tra eversione nera e 'ndrangheta, come è dato rilevare da sue precedenti dichiarazioni, (All. b3.3) dal raccordo che egli mantiene con il G.I. di Milano Dr. Salvini titolare della indagine sull'attività stragista (Allegato b3-4).

In tale contesto e per queste finalità investigative egli: a) procedeva all'interrogatorio di due collaboratori di giustizia, Lauro Ubaldo Giacomo (v.i. del 17/5/93) e Barreca Filippo (v.i. 5/5/93, 18/5/93, 10/6/93); b) curava l'emissione dell'avviso di garanzia notificato all'Avv. Romeo il 24/5/93; c) redigeva una argomentata richiesta di autorizzazione a procedere che veniva inoltrata alla Camera dei deputati il 21/6/93.

L'inquirente, in questa fase, non riteneva sussistenti i requisiti richiesti dagli artt. 273 e 274 del c.p.p. e, pertanto, non richiedeva l'autorizzazione all'arresto.

Egli infatti in essa, sosteneva : "E' necessario tuttavia un rigoroso approfondimento di tutti i temi di indagine in precedenza specificati al fine di poter approfondire e completare le indagini preliminari in corso e potere conseguentemente assumere le successive determinazioni in merito all'esercizio dell'azione penale".

I temi di indagine indicati dal Dr. Macrì nella citata a.p. sono:

Indagine patrimoniale Avv. Romeo;

Attività amministrativa dell'Avv. Romeo presso il Comune di Reggio Calabria;

Possidenze immobiliari;

Mappa dei voti ottenuti nelle elezioni del 5/4/92 ;

Ruolo nelle trattative di pace;

Le premesse politiche dell'inserimento di Romeo nei moti di Reggio;

Il ruolo avuto nella "fuga di Freda";

L'appartenenza dell'Avv. Romeo nelle organizzazioni extra parlamentari di destra;

Attività che in concreto sono state effettuate in favore delle cosche del reggino;

Ruolo dell'avv. Romeo nel sistema di potere criminale reggino;

Ruolo di mediazione tra le cosche e ambienti giudiziari;

Appartenenza dell'avv. Romeo alla Massoneria

Ai Servizi Segreti;

Alla Struttura Gladio;

Progetti Politici Separatisti.

Emerge chiaramente dagli atti compiuti nelle diverse fasi delle indagini preliminari, che rispetto alla produzione di indagine annunciata dal P.M. il 21/6/93 e svolta nell'arco di 18 mesi su almeno 15 temi trattati, gli unici elementi riguardanti specificatamente l'avv. Romeo sono rappresentati : a) in qualche inconcludente interrogatorio di testi, ovvero (Mallamaci Benedetto, Canale Parola, Franco Freda), b) in interrogatori di approfondimento dei soliti collaboratori; c) in una delega del dr. Macrì alla Questura per indagare sugli appunti Martino (v. All. a2-1) e di una richiesta alla DIGOS di Reggio Calabria (v. All. a2-4) dei precedenti politici dell'avv. Romeo; d) in qualche richiesta ad altri organi dello Stato avanzata direttamente dal Dr. Macrì. (v. allegati cap. B4)

Che le fonti di accusa siano costituite prevalentemente dalle dichiarazioni dei collaboratori e più dettagliatamente :

1 – verbali di interrogatorio utilizzati dal PM per la richiesta di autorizzazione a procedere del 21.06.1993

BARRECA	11.11.92 - 17.12.92 - 22.12.92 - 20.01.93 - 28.01.93 - 05.05.93 - 18.05.93 - 10.06.93
LAURO	24.09.93 - 17.05.93

2 – verbali di interrogatorio utilizzati dal dal GIP nella motivazione del occ del 27.06.95

LAURO	24.09.92 - 23.11.94 (D) - Salvini - 27.08.93 (B) - 13.10.94
BARRECA	11.11.92 - 17.11.92 - 22.12.92 - 28.01.93 - 05.05.93 - 18.05.93 - 10.06.93 - 16.06.94 - 08.11.94 (D) - 24.01.95 (d)
RIGGIO	30.11.94 (D) 9.11.94 (D)
IERARDO	08.02.95 (D)

emerge anche dall'elenco dei testi indicati dall'accusa per il dibattimento. (Allegato b3-5)

A pagina 21 dell'ordinanza di custodia cautelare il Gip scrive :

“ L'esposizione delle dichiarazioni di Lauro, Barreca, Ierardo relative a

Romeo Paolo sono assolutamente univoche e convergenti.

In applicazione dei criteri seguiti da questo ufficio nell'esame della complessa ed articolata richiesta cautelare depositata nel proc. 46.93 RGNR dda, in conformità ai principi ermeneutici costantemente affermati e ribaditi dalla Suprema Corte,

la presenza di dichiarazioni accusatorie quanto mai dettagliate - come nel caso in esame - , non meramente attributive dello status di affiliato, ma individuanti specifiche e concrete condotte associative ;

e la singolare convergenza delle dichiarazioni rese da collaboratori appartenenti a schieramenti criminosi opposti e inseriti in circuiti diversi raccolte da diversi PP.MM, legittimano da sole ampiamente l'emissione della misura cautelare richiesta dall'ufficio di procura.”

Anche in tale circostanza appaiono determinanti ai fini della decisione del giudice la valutazione della singolare convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori

- Richiesta di rinvio a giudizio (25.03.1995) ;

4 - Fase dibattimentale (04.12.1995) a seguito di richiesta di giudizio immediato (28.09.1995).

Le affermazioni del PM Macrì e del colonnello Santarelli e del GIP rappresentano un regime cui, teoricamente, per legge e per le disposizioni

impartite dai vertici delle strutture preposte , i collaboratori dovevano essere sottoposti.

Un regime che doveva assicurare un trattamento di sorveglianza ed un rigoroso isolamento dei collaboratori volto a scongiurare qualsiasi pericolo di concertazione o che traggano origine dalla stessa fonte d'informazione o che realizzano qualsiasi forma di inquinamento della prova.

Quando il PM dr Macrì dichiara, assumendosene la responsabilità, che Lauro e Barreca non si sono mai potuti incontrare o sentire telefonicamente, o meglio e più precisamente, che la rigorosa vigilanza operata su di loro deve ragionevolmente fare escludere che i due abbiano potuto avere reciproche influenze sui fatti, o su alcuni fatti che hanno riferito, egli lo afferma perché, evidentemente, il Colonnello Santarelli, o altri responsabili del servizio di vigilanza, gli hanno assicurato ciò.

Il colonnello Santarelli afferma che le disposizioni da lui impartite erano precise e rigorose , ma evidentemente non venivano colposamente osservate .

Vi erano, nel periodo di tempo esaminato, due realtà : una teorica – quella rappresentata dal dr Macrì e dal colonnello Santarelli ed acquisita dal GIP – ed un'altra pratica .

Ne sono prova i fatti che emergono : I - da una serie di indagini; II - dalle dichiarazioni degli stessi collaboratori ; III - dalle autorevoli dichiarazioni di alti funzionari dello Stato che hanno avuto ruoli nella gestione dei collaboratori.

In sostanza, per una serie di disfunzioni dipendenti dalle strutture di protezione e vigilanza, dalla insufficienza di mezzi rispetto alle dimensioni che assunse in quel periodo il fenomeno del pentitismo, lo Stato non fu in condizione di assicurare una gestione garante di quel “ rigoroso isolamento” che il dr Macrì riteneva esserci e sulla base del quale affermava essere “esclusa ogni interferenza esterna e ogni concertazione tra i due collaboratori, sottoposti a trattamento e sorveglianza” .

I - da una serie di indagini

Dalle indagini compiute nell'ambito del procedimento nr. 98.92 RGNR , Zumbo + 19 sono emerse una serie di circostanze che chiariscono il reale margine di libertà usufruito dai collaboratori ed in particolare per Lauro :

- che la utenza telefonica 06/ 88641825, intestata a Rampa Giuseppe, via Conca D'Oro 15 Roma, è stata in uso a Lauro Giacomo Ubaldo sin dai primi mesi dell'anno 1993; (Allegato bI-1) ex O

- che tale utenza telefonica con provvedimento n.106/93 della Procura della Repubblica di Reggio Calabria è stata sottoposta ad indagini tecniche;

- che dal contenuto delle predette intercettazioni telefoniche successive al 06.04.1993 si ricava :

a) - che Lauro aveva l'uso pieno ed autonomo della utenza telefonica intestata a Rampa Giuseppe;

b) - che Lauro non aveva alcun filtro nelle telefonate da parte del personale della Dia e/o dell'ufficio di protezione addetto alla vigilanza ;

c) - che la utenza telefonica veniva utilizzata non soltanto dai familiari del Lauro ma anche dal fratello dedito al traffico internazionale di stupefacenti; (Allegato bI-2)ex P

d) - che la abitazione del Lauro non era soggetta ad alcun controllo atteso che Lauro Ubaldo poteva , indisturbato, ospitare nella sua abitazione la signora Olga Luz Carrillo Mindiola compagna del trafficante columbiano di droga, nei giorni in cui lo stesso era impegnato nello sbarco di un quantitativo di cocaina al porto di Ravenna;Allegato bI-3 ex Q

- che tali ultime circostanze sono state sostanzialmente confessate dal collaboratore Lauro Giacomo nel corso di un incalzante interrogatorio dibattimentale del 24.10.1994 ; Allegato bI-4 ex S

- che il comandante del GOA di Catanzaro nel periodo successivo all'agosto del 1993, colonnello Cuomo Giuseppe, nell'esame reso nel procedimento 18.96.RG.Ass. all'udienza del 28.04.1998 ha confermato tutto il contenuto delle telefonate intercettate nell'ambito della indagine confluita nel proc. 98.92 RGNR e compendiate in alcune informative del GOA. (Allegato bI-5)

- che in data 14.04.1994 i collaboratori di giustizia Lauro Ubaldo Giacomo e Barreca Filippo, come risulta dalla nota della DIA di Roma n. 125.ii.2.iv.2279.94R del 18.04.94, venivano identificati dai Carabinieri di una Stazione di Roma nel corso di una operazione di P.G. presso una agenzia immobiliare dove, a loro dire si erano recati assieme al fine di reperire un

nuovo alloggio per la cognata del Lauro. (Allegato b1.6)

II - dalle dichiarazioni degli stessi collaboratori ;

Dai verbali di interrogatorio e dall'esame dibattimentale di numerosi collaboratori di giustizia può ricavarsi uno spaccato inedito della piena libertà di incontrarsi e di conversare di cui godevano nonchè della vita in comune che gli stessi trascorrevano negli istituti penitenziari. In particolare si citano le seguenti circostanze:

1 LAURO GIACOMO UBALDO

Dai verbali di interrogatorio resi da Lauro Giacomo il 28.04.94, 30.06.94 e 02.12.94 si evince che nella abitazione di Roma, via Conca D'oro e con la utenza telefonica 06/88641825 il Lauro Ubaldo Giacomo poteva tranquillamente convocare e ricevere i suoi coimputati Criseo e Zumbo per discutere delle vicende relative al traffico di droga. Allegato bII-1 ex R

Dall'esame dibattimentale del 24.10.1996 del processo 98.92 RGNR e n. 104.95 Trib. Locri pag. 21 Allegato bII-2 ex T

- che il Lauro Giacomo durante il periodo di detenzione extracarceraria aveva il permesso di uscire diverse ore al giorno;

Dall'esame dibattimentale - Udienza del 04.05.95 Processo N.14.94 Rg as. Ligato (Allegato bII-3 ex e1)

- che Lauro si è incontrato con Barreca

Dal programma speciale di protezione (ex art. 10 L. 82.92) definito in favore del collaboratore Lauro Ubaldo Giacomo in data 25.01.93 e sottoscritto per accettazione il 04.02.93.(Allegato bII-4 ex e2)

- che la proposta di protezione speciale è stata avanzata soltanto il 15.12.92, deliberata il 25.01.93 e notificata all'interessato soltanto il 04.02.93; - che sicuramente sino a quella data la custodia e la protezione del Lauro e del suo nucleo familiare (Lauro Bruno compreso) è stata effettuata a mezzo di misure ordinarie.

Dalla ordinanza n. 6132/92 del 14.05.93 emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Roma nei confronti del collaboratore Lauro Ubaldo Giacomo. (Allegato bII-5 ex e3)

che il Lauro ha ottenuto gli arresti domiciliari il 14.05.1993 e che quindi prima di quella data era sottoposto a regime di detenzione extracarceraria. E' altrettanto certo che Lauro ancor prima del 14.05.93 viveva con il suo nucleo familiare in un appartamento sito in Roma via Conca D'Oro n. 15 ed usufruiva liberamente della utenza telefonica 06/88641825 atteso che in data 07.04.93 veniva autorizzata con Rit. 106.93 del 6.4.93 l'inizio delle intercettazioni telefoniche.

2 SCRIVA GIUSEPPE

Dal verbale di interrogatorio del 02.08.1995 reso dal collaboratore Scriva Giuseppe avanti al PM dr Gaetano A. Cau
- che il Lauro in diverse occasioni ha fatto proprie informazioni avute dal collaboratore Barreca ; Allegato bII-6 ex E

Nel corso dell'esame dibattimentale del 27.11.1996 nel processo n.88.96 RGNR Tribunale di Messina Sezione Penale - aula- A - all'udienza il collaboratore Scriva Giuseppe tra l'altro dichiara :

pag. 90-95 - avere	di avere incontrato più volte il collaboratore Raso e di parlato con lui di fatti processuali;
pag. 96 - ...	di incontri tra i collaboratori Raso e Scopelliti i quali confabulavano per potere rafforzare l'uno la tesi dell'altro;
pag.96-98 -...	di incontri tra Lauro, Scopelliti e Raso i quali avevano concordato ciò che dovevano dichiarare;
pag. 99 -	che erano molti collaboratori nello stesso luogo ;
pag. 100-101 -.. insieme ;	di avere incontrato più volte lo Scopelliti ed il Raso
pag. 104-105 - con	a domanda del PM che Lauro si incontrava anche Barreca e che tante cose le aveva riferite perchè
apprese da	Barreca; Allegato bII- 7 ex F
3	RASO ANNUNZIATO

Nel corso dell'esame dibattimentale del processo nr.1.95 RG Assise di Palmi, all'udienza del 01.07.1996 il collaboratore Raso Annunziato ha dichiarato - rispondendo a domanda del PM - di avere fatto vedere al fratello, per convincerlo a cambiare vita e rientrare sotto il programma di protezione, un filmino dove vi erano i collaboratori Scriva e Barreca al compleanno del figlio, per fargli capire la normalità della vita di un collaboratore; Allegato bII-8 ex H

Lo stesso collaboratore Raso Annunziato nel corso dell'interrogatorio dibattimentale del processo n.88.96 RGNR Tribunale di Messina Sezione Penale - aula- A - all'udienza del 27.11.1996 tra l'altro dichiara :

pag. 110-112 - abitavano vicini	di avere incontrato Scriva più volte in quanto
pag. 115 -...	che Scriva gli chiese di aiutare il giudice Foti e di averlo denunciato all'ufficio protezione perchè gli
aveva fregato tre	milioni;
pag. 116 - ...	che Scriva andava sempre a trovarlo a casa sua tanto
che ha	partecipato anche alla festa di
compleanno del figlio in cui è	stato girato un filmino;

pag. 120 - ...	di avere denunciato Scriva perchè lo vedeva sempre in compagnia del cognato noto pregiudicato;
Pag. 138 - ...	che le mogli dei collaboratori si incontravano spesso ;
pag. 139 - ...	che Scriva gli chiedeva di accusare gente che non conosceva
pag. 140-143..	che Scriva gli chiese di aiutare il giudice Foti ed in
cambio	avrebbe avuto un aumento dello stipendio
pag. 148-149 - ..	che l'ufficio protezione sembrava un ufficio di
collocamento	dove i pentiti si incontravano spesso tra di
loro;	
pag. 150-152 -	di essersi incontrato oltre che con Scriva, con Lauro, Barreca, Scopelliti nel periodo che va dal 91 al
93 ;	
pag 157-165 - ...	confronto Raso-Scriva . I due continuano a raccontare
di	incontri con Lauro, Barreca, Scopelliti .
Allegato bII – 9 ex G	

4 CATAPANO VINCENZO

Il collaboratore Catapano Vincenzo in una lettera inviata al Presidente della Corte di Assise di Taranto dichiara :

pag.6-7-8 ..di avere ricevuto uno scritto dal collaboratore Pulito, il quale stava assieme al collaboratore Annacondia, che doveva imparare a memoria e bruciare subito, dove vi era scritto ciò che doveva dire per potere rientrare nel programma di protezione e che tutto quanto avevano scritto il Pulito e l'Annacondia erano accuse false. Recatosi da Annacondia lo stesso gli disse che lo avrebbe ospitato e lo avrebbe guidato su tutto quello che doveva dire, in particolare su un traffico di cocaina dal Sud America ; Allegato bII-10 ex I

5 SCHETTINI ANTONIO

Al collaboratore Schettini Antonio nel proc.pen. 23+24+27+32/94 +1+2/95 alla udienza dibattimentale del 30.04.96 viene contestata dal Pm la incoerenza della sua condotta, ed in particolare : - che mentre era sotto protezione ha litigato con altri cinque collaboranti; - che aveva libero accesso alla cucina della casa di reclusione; - che aveva concordato con altri due collaboratori la fuga di alcuni detenuti una volta che avrebbero ottenuto i benefici previsti dalla legge e quindi la libertà ; Allegato bII-11 ex L

Alla udienza 05.07.97 Processo N. 18.96 R.G.AS. Olimpia (Allegato bII-12 ex b1)

**Schettini collaboratore incontra altri collaboratori nel carcere di Alessandria
Schettini collaboratore parla di episodi processuali più volte con altri**

collaboratori

I collaboratori concertano contro Schettini architettando una comune versione da dare al P.M.

Nel verbale di interrogatorio del 17.04.96 Alessandria (Allegato bII-13 ex b2)

Schettini fingeva di essere collaboratore per conseguire interessi processuali per sé e per altri concertando con altri collaboratori

I collaboratori sono disponibili a riferire agli inquirenti circostanze non vere, inventate, allo scopo di favorire o danneggiare taluno

Il sistema di custodia dei collaboratori rende possibile un meccanismo di condizionamento e di inquinamento delle dichiarazioni degli stessi che può avere interagito su tutti i collaboratori

6 BARRECA FILIPPO

Nel verbale di interrogatorio del 06.04.1995 reso innanzi al dr Boemi e Verzera il collaboratore Barreca Filippo denunciava che un giornalista aveva riferito al titolare di un bar di Pellaro che lo stesso circolava liberamente a Roma unitamente al collaboratore Lauro Giacomo Ubaldo; Allegato bII-14 ex N

Dall'esame dibattimentale di Barreca Filippo del 22.01.1997 proc, 16.95 R.G.Ass.

101 Barreca incontra Lauro

AVVOCATO - Senta, lei in questi anni di collaborazione ha mai avuto occasione di incontrare il collaboratore di giustizia Lauro Ubaldo Giacomo? - COLLABORATORE BARRECA FILIPPO - Si. -

102 Lauro e Barreca abitavamo nella stessa zona

AVVOCATO - In quali occasioni ce lo può dire? - COLLABORATORE BARRECA FILIPPO - Mah. So che abitava nella stessa zona dove abitavo io. O meglio .. a tre chilometri di differenza. -

103 Barreca ha incontrato Lauro al servizio Centrale di protezione e nella zona dove abitavano

AVVOCATO - Ovviamente a me per motivi di sicurezza comprensibili, se .. non interessa dove e come. Io vorrei sapere se vi siete incontrati non se sapeva che abitava lì vicino. - COLLABORATORE BARRECA FILIPPO - No. Ho s .. L'ho incontrato al servizio centrale di protezione. E poi l'ho incontrato qualche altra volta così, di sfuggita, dove .., nella zona dove abitavamo. Dove abitavo io. -

Alla udienza del 13.10.97 Processo N. 18.96 R.G.Ass. Olimpia (Allegato bII-15 ex d2)

Barreca ha in uso le utenze telefoniche intestate alla di lui moglie

relativamente a due telefonini cellulari

Alla udienza 14.10.97 Processo N. 18.96 R.G. AS Olimpia (Allegato bII-16 ex d3)

Durante il primo periodo di collaborazione si incontrava al Servizio Centrale di Protezione con gli altri collaboratori

I collaboratori si sono incontrati a casa di Raso Annunziato

Lauro e Barreca abitavano in uno stesso quartiere a distanza di qualche chilometro

I collaboratori nel periodo degli arresti domiciliari fruivano di due ore di permesso in assoluta libertà

7 SPATOLA ROSARIO

Nel corso di un interrogatorio dibattimentale nel processo alle cosche del Trapanese, denominato Petrov, tenutasi a Roma il 27.11.1996 il collaboratore Spatola ha dichiarato .. di avere partecipato a numerosi incontri conviviali con altri collaboratori. Inoltre ha detto che uno di loro , Gaspare Mutolo, aveva il suo numero di telefono riservato e lo ha convocato in diverse occasioni. Durante una di queste occasioni Mutolo avrebbe chiesto a Spatola di accusare un noto avvocato messinese e di alleggerire la posizione di un altro imputato;

In una intervista del collaboratore riportata sul quotidiano “Il Giornale” del 18.10.1997 si possono rilevare le seguenti affermazioni di Spatola: a - E’ prassi che i collaboratori scambino tra di loro i numeri di telefono ed escano insieme; b - gli incontri tra collaboratori avvengono nelle abitazioni, nei bar, ristoranti e nei locali pubblici; c - che durante gli incontri parlano anche dei processi in corso e talvolta concordano i fatti da riferire al magistrato, d - esiste una sede distaccata della DIA nella zona ovest di Roma dove i collaboratori si incontrano abitualmente prima di essere sentiti dai magistrati. (Allegato bII-17 ex f1)

8 RODA’ ANTONINO

All’udienza del 17.03.97 Processo 18.96 R.G.AS Olimpia (Allegato bII-18 ex a1)

Rodà collaboratore dispone va di un telefono cellulare

Rodà collaboratore ha la possibilità di incontrare altri collaboratori (Gullì in particolare) e di comunicare telefonicamente con gli stessi

All’udienza 18.03.97 Processo 18.96 R.G.AS. Olimpia (Allegato bII-19 ex a2)

Rodà e Gulli si incontravano a Roma in Via del Corso

Rodà e Gulli si incontravano spesso a Roma per concordare le versioni da fornire agli inquirenti

Rodà e Gulli si incontrarono a Perugia

Rodà collaboratore poteva spostarsi liberamente dalla sede assegnatagli perché non aveva controllo

9 SCOPELLITI GIUSEPPE

All'udienza del 27.09.97 Processo N. 18.96 Olimpia (Allegato bII-20 ex c1)

Scopelliti collaboratore ha la disponibilità di un telefono cellulare

Gulli collaboratore possedeva anch'egli un telefono cellulare

I collaboratori si incontravano fuori dall'Ufficio centrale di Protezione (Scopelliti-Scriva)

Il comune difensore di più collaboratori funge da trait-d'union tra collaboratori riferendo fatti e circostanze che li riguardano

All'udienza del 29.09.97 Processo N. 18.96 Olimpia (Allegato bII-21 ex c2)

Nel carcere di Paliano, struttura per collaboratori di giustizia, i detenuti fanno socialità e quindi possono incontrarsi liberamente

10 Avv. CONTI

All'udienza 04.12.1996 Processo n. 88.96 RG Trib. ME - Esame Coll. Barreca F.

(Allegato bII-22 ex g1)

L'avvocato Giovanni Conti nel corso dell'udienza dibattimentale del 4.12.96 al fine di argomentare la richiesta di controesame del collaboratore Barreca Filippo, suo assistito, sosteneva che : “la presenza del difensore per l'esame dell'imputato in procedimento connesso mira a difendere l'imputato in procedimento connesso sotto il profilo della sua attendibilità. Il collaboratore di giustizia, che viene sentito ex 210, ha interesse a che il difensore tuteli l'attendibilità in sede di esame e contro esame perché dalla sua attendibilità e dall'affermazione della veridicità delle dichiarazioni del collaboratore dipende il destino del collaboratore vuoi sotto il profilo dell'applicazione dell'art. 8 del Decreto 152 del 91, che prevede fra l'altro all'ultimo comma un aggravante per le dichiarazioni caluniose rese dal collaboratore; vuoi ai fini del regime di protezione speciale che è strettamente connesso alla buona condotta processuale del collaboratore.”

All'udienza del 30.09.97 Proc. 16.95 RG As - Romeo - Esame Lauro (Allegato

bII-23 ex g2)

- L'avvocato difensore diventa tramite per le interviste del collaboratore

**All'udienza del 27.09.97 proc. 18.96 - Olimpia - Esame Scopelliti (Allegato
bII-24 ex g3)**

- Il difensore di Scopelliti gli riferisce le confidenze di altri collaboratori

III - dalle autorevoli dichiarazioni di alti funzionari dello Stato che hanno avuto ruoli nella gestione dei collaboratori

CUOMO GIUSEPPE col. GOA di Catanzaro Ud. 28.04.98 proc. 18.95 R.G.Ass.

**MANGANELLI ANTONIO Direttore Servizio Centrale Protezione feb.96-feb. 97
Ud. 05.05.98 proc. 18.95 R.G.Ass.**

LOLLI FAUSTO Ispettore di Polizia Penitenziaria Casa di Reclusione di Palliano ud. 05.05.1998 proc. 18.95 R.G.Ass. Reggio C.

- che dalla relazione di servizio del 21.12.94 della Casa di reclusione di Paliano risulta che il collaboratore Costa ed altri due collaboratori, Leo Giovanni e Affè Nunzio, erano detenuti nella stessa cella e ricostruendo alcuni episodi del loro passato criminale hanno litigato tra di loro ed uno finiva in infermeria; Allegato M

- che il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria motivando la decisione del ricorso dello scrivente ha rilevato “ la scarsa attendibilità dei collaboratori Lauro e Barreca, in quanto è portato a ritenere che i due soggetti, quantomeno con riferimento all’episodio della fuga di Freda, abbiano potuto subire influenze reciproche.” ; Allegato C

- che il summenzionato provvedimento del Tribunale della Libertà è stato vagliato dalla Suprema Corte di Cassazione , con sentenza nr.188 del 16.01.1996, che rigettando il ricorso proposto dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha dato allo stesso forza di giudicato custodiale; Allegato D

Appare di tutta evidenza che vi è un rapporto di causalità diretta tra le modalità di gestione dei collaboratori ed i provvedimenti giudiziari assunti a carico dell'istante. Non vi è dubbio che ove gli inquirenti ed il giudice avesse avuto piena contezza del fatto che i collaboratori potevano liberamente incontrarsi e potenzialmente concordare le versioni da rendere